

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 giugno 2012, n. 147 - Supplemento Ordinario n. 129

Misure urgenti per la crescita del Paese. [Decreto sviluppo 1/2012]
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 07.08.2012, n. 134 con decorrenza dal 12.08.2012.

TITOLO III Misure urgenti per lo sviluppo economico - Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Articolo 44**Società a responsabilità limitata a capitale ridotto**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile in quanto compatibili. (1)
- 4 bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto. (2)

(1) Le parole ", del codice civile" sono state aggiunte dalla legge 07.08.2012, n. 134 (G.U. 11.08.2012, n. 187 S.O. 171) di conversione del D.L. 22.06.2012, n. 83, in vigore dal 12.08.2012.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dalla legge 07.08.2012, n. 134 (G.U. 11.08.2012, n. 187 S.O. 171) di conversione del D.L. 22.06.2012, n. 83, in vigore dal 12.08.2012.